Città di Partinico
Provincia di Palermo

"Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnalazione semaforica, della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.)"
ai sensi dell' art. 183 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016

PROGETTO DI FATTIBILITA'TECNICA ED ECONOMICA

BOZZA DI CONVENZIONE

Progettista Ufficio Lavori Pubblici
Ing.Gallo Giuseppe

R.U.P.
Ing. Piscitello Armando

Geom. Napolitano Benedetto

Data Ottobre 2016

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO- PRIVATO

PER LA GESTIONE INTEGRATA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

tra il Comune di PARTINICO, rappresentato da .....munito dei necessari poteri (il **"Concedente"**) e _____, con sede legale in _____ _____, partita iva _____, rappresentato da munito dei necessari poteri (il **"Concessionario"**)

in seguito, denominati rispettivamente "**Parte**" al singolare o, congiuntamente, "**Parti**"

PREMESSO CHE

A) il Concedente ha la disponibilità a diverso titolo di un patrimonio impiantistico destinato al servizio della pubblica illuminazione;

B) il Concedente ritiene opportuno e necessario riqualificare tali impianti al fine di efficientarli, mettendo a norma gli impianti datati e procedendo ad una gestione integrata dello stesso patrimonio, improntata all'efficienza ed al risparmio energetico, affidando a soggetto esperto la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo in relazione a tutti gli impianti tecnologici utilizzati;

C) il Concessionario ha la capacità di porre in essere una complessa attività di riqualificazione progettuale, costruttiva e gestionale finalizzata all'adeguamento normativo, impiantistico e strutturale nonché al contenimento dei costi ed al conseguimento del risparmio energetico;

D) il Concedente con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24/11/2016 ha approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-20118 e nell'Elenco Annuale 2016 che comprende l'opera " studio , redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e semaforica mediante appalto in concessione con "finanza di progetto" ai sensi art.183 comma 1 del Decreto Legislativo n.163/2006 l'impresa ha presentato, ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, una proposta contenente uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, delle garanzie offerte dal Promotore al Concedente, nonché l'indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;

E) il Concedente con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 21 marzo 2017 ha approvato l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione e segnaletica semaforica della manutenzione e gestione degli impianti e della progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica mediante ricorso al finanziamento tramite trzi ai sensi dell'art.183 comma 1 del decreto leg.vo n.50/2016 , approvando contestualmente il Progetto di studio fattibilità tecnica ed economica contenente relazione generale ,elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro economico, bozza di convenzione, capitolato speciale di appalto, piano economico finanziario , primi elementi per la stesura piano di sicurezza;

F) il Concedente con Determina Dirigenziale n° _____ del _____ ha adottato la determinazione a contrarre , ai sensi dell'art.32 del Decreto Lgv. N.50/2016 , al fine di individuare mediante procedura aperta il Concessionario per la gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione;

G) in data _____ il Concedente ha indetto una gara a procedura aperta per l'affidamento della concessione di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione del Concedente per un importo a base d'asta complessivo pari a € _____IVA esclusa, avente la necessaria copertura finanziaria;

H) con Determina dirigenziale n° _____ del _____ il Concedente ha aggiudicato in forma definitiva la gara per l'affidamento della concessione di gestione integrata del servizio di pubblica illuminazione , individuato come Concessionario l'impresa _____ ;

I) le Parti, come sopra individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione di gestione integrata, del servizio di pubblica illuminazione del Concedente;

L) la disciplina della concessione per il progetto si fonda sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario asseverato, come riflesse nel Caso Base e nelle successive applicazioni del Modello Economico Finanziario.

In particolare gli elementi più significativi del Piano Economico Finanziario sono:

i. i costi di investimento;
ii. i costi operativi;
iii. gli oneri finanziari;
iv. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
v. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;
vi. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
vii. la realizzazione degli Interventi come previsti al successivo art. 9;
viii. i ricavi operativi determinati dai corrispettivi, di cui al successivo art 10.3;
ix. il rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
x. la rivalutazione dei correspettivi, come previsto al successivo art 10.6;
xi. i Parametri Finanziari (come infra definiti).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed hanno valore pattizio.

Articolo 2. DEFINIZIONI

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli allegati, i termini di seguito riportati avranno, sia al singolare che al plurale, il seguente significato:

Agente: indica la banca agente ai sensi del contratto di finanziamento.

Aree/Impianti d'intervento: indica le aree/ Impianti individuati negli allegati di gara interessati dai servizi e dagli interventi.

Assicurazione del Progetto: indica le coperture assicurative che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi dell'art. 13 (Assicurazione).

ASSISTAL: indica l'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.

Autorizzazioni: significa l'insieme delle autorizzazioni, dei permessi, dei pareri, dei provvedimenti amministrativi o regolamentari, dei nulla osta, delle licenze, delle concessioni e degli altri atti di assenso comunque denominati, quale che sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante che, in base alla normativa vigente (come di seguito definita) sono e/o saranno necessari per la realizzazione del progetto e per l'erogazione dei servizi.

Capitolati Prestazionali: indicano le specifiche tecniche poste in gara come integrate dall'aggiudicatario in sede d'offerta mediante migliorie tecniche; detti capitolati risultano parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati, unitamente all'offerta; tali capitolati contengono, oltre ai contenuti minimi previsti dai documenti posti a base di gara, le modalità tecniche con le quali saranno svolti i servizi.

Capitolato Speciale: indica il capitolato posto a base di gara allegato alla Convenzione contenente la disciplina tecnica amministrativa generale dei servizi svolti dal Concessionario, sia durante la gestione, per quanto applicabile, sia nel periodo successivo sino alla scadenza della Convenzione, il quale tiene conto delle prescrizioni minime gestionali contenute nella documentazione allegata ai documenti di gara.

Caso Base: indica il caso base iniziale e ogni successiva applicazione del Modello Economico Finanziario sostitutiva del caso base iniziale ai sensi della lettera (d) del successivo art. 10.2 (Riequilibrio).

Caso Base Iniziale: indica l'applicazione del Modello Economico Finanziario offerto in sede di gara.

Cessione dei Crediti: indica la cessione in garanzia dei crediti del Concessionario ai sensi delle presente Convenzione, da stipulare tra il Concessionario e i finanziatori.

Codice: indica il D. Lgs. 50/2016 " nuovo Codice degli Appalti , Forniture e Servizi "

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione.

Consegna degli Impianti: indica l'atto con il quale il Concedente dà incarico della gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e termica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica e servizio energia del Concedente, previo accertamento congiunto tra Concedente e Concessionario dello stato degli impianti oggetto dei Servizi, con redazione di apposito verbale.

Contratto di Finanziamento: indica il contratto eventuale che verrà stipulato con i finanziatori per l'erogazione degli importi necessari a finanziare il fabbisogno previsto nel Piano Economico Finanziario al netto di IVA.

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione.

Corrispettivi: indica il corrispettivo per i servizi.

Corrispettivo per i Servizi: indica le somme dovute dal Concedente al Concessionario per l'erogazione dei servizi ai sensi del successivo art. 10.3.

Crediti Ceduti: indica i crediti e i diritti vantati dal Concessionario, a qualsiasi titolo, nei confronti del Concedente, ai sensi della Convenzione, ceduti ai finanziatori a mezzo della cessione dei crediti di cui alla lettera (b) del successiva art. 7.4 (Garanzie a favore dei finanziatori).

Debito Erogato: indica l'eventuale importo omnicomprensivo di volta in volta dovuto dal Concessionario ai finanziatori ai sensi dei documenti di finanziamento, per il rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, Breakage costs e importi dovuti per risoluzione di accordi di hedging.

Documenti di Finanziamento: indica il contratto di finanziamento e gli ulteriori contratti e accordi relativi al finanziamento del progetto, compresi eventuali accordi di hedging, conclusi dal Concessionario.

DSCR: indica il parametro Debt service cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa, così come di volta in volta individuato sulla base del Modello Economico Finanziario.

DSCR Medio (o ADSCR – Average Debt service cover Ratio): indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato.

DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo dl rimborso del debito erogato.

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del progetto determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario e del Caso Base descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 10. 1 (Equilibrio Economico Finanziario).

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei servizi durante la gestione.

EURIBOR: indica il tasso Euro InterBank Offered Rate a dodici mesi con divisore 360, valido per

regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, cosi come rilevato alle ore 11:00 (central Europe time) dallo Euribor Panel steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered Rate a dodici mesi con divisore 360 pubblicato.

EURIRS: indica il tasso lettera con base di calcolo 30/360 per operazioni di interest rate swap contro Euribor sei mesi, per une durata pari a quella del finanziamento senior, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, rilevabile alle ore 11:00 (central Europe Time) dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, alla pagina "Icapeuro", nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tesso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interest Rate swap, per una durata pari e quella del finanziamento senior, pubblicato.

Evento Destabilizzante: indica:

i. ogni fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;

ii. ogni evento o circostanza di forza maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario;

iii. ogni norma di legge o regolamento sopravvenute dopo la data della presente Convenzione che:

1) incida in senso pregiudizievole sulla gestione integrata, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti del sistema energetico di illuminazione pubblica del Concedente, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione dei corrispettivi;

2) modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile ai Corrispettivi;

3) incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi;

iv. la riduzione del rating del debito a lungo termine, qualora esistente, della Regione Sicilia a livello inferiore a _____ (Standard and Poor's) per un periodo superiore a sei mesi e ogni circostanza o evento che dia luogo a oggettivo e perdurante peggioramento del merito di credito del Concedente;

v. il mancato o tardivo rilascio delle necessarie autorizzazioni, per causa non imputabile al Concedente;

vi. l'annullamento giurisdizionale e/o la revoca delle necessarie autorizzazioni per causa non imputabile al Concessionario;

vii. l'incremento dei costi da assicurazioni del progetto superiore a quanto previsto nel Caso Base Iniziale a parità di condizioni di premio, franchigia e copertura;

viii. ove alla sottoscrizione del finanziamento si verifichi un incremento del tasso d'interesse rispetto a quello indicato nel Caso Base;

ix. la variazione dei consumi di corrente elettrica, rispetto a quanto inizialmente previsto, per fatto non imputabile al Concessionari;

x. l'uso improprio degli impianti da parte di terzi e del personale del Concedente;

xi. ritardo da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

Evento Favorevole: indica:

i. ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei parametri economico finanziari;

ii. la variazione dei consumi di corrente elettrica e combustibile rispetto a quanto inizialmente previsto;

iii. anticipazione da parte del Concedente del pagamento dei corrispettivi.

Fatto del Concedente: indica:

i. l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

ii. un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a quindici giorni;

iii. un fatto imputabile al Concedente che dia luogo a ritardo nel rilascio di una o più delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;

iv. un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

Finanziamenti: indica gli importi complessivi messi a disposizione del Concessionario dai finanziatori in relazione al progetto.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori parti dei documenti di finanziamento.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario, sia esso derivante da fenomeni naturali o da condotte od omissioni umane, non previsto né prevedibili al momento della presentazione dell'offerta e non superabile se non attraverso il ricorso a mezzi eccezionali, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di:

i. guerra, terrorismo, sommosse o simili eventi o circostanze non controllabili;

ii. sabotaggio o vandalismo, colpi di stato, epidemie, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche o biologiche, caduta di meteoriti;

iii. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria o simili eventi;

iv. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;

v. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al progetto con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati di forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;

vi. qualora, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 13 (Assicurazione).

Garanzie del Progetto: indica le garanzie che il Concessionario si obbliga ad ottenere ai sensi del successivo art. 12 (Fideiussioni e Garanzie).

Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario, compresa la scadenza o perdita di efficacia della Concessione.

Interventi: indica gli interventi necessari alla realizzazione delle opere per l'adeguamento normativo e per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Concedente ai sensi del successivo art. 9 (Interventi).

Investimento Iniziale Del Concessionario: indica il valore complessivo di tutte le opere e gli interventi da realizzarsi entro i tempi previsti dal bando di gara, meglio specificato dal Concessionario sotto la voce "investimenti proposti" e nelle assunzioni di base del Piano Economico e Finanziario, offerto in fase di gara

Lesione dell'Equilibrio: indica l'impatto di un dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole, nella misura in cui dia luogo a:

i. con riferimento al parametro DSCR Minimo: variazione del DSCR Minimo al di sotto del vincolo imposto dal contratto di finanziamento ;

ii. con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione del DSCR Medio al di sotto del vincolo imposto dal contratto di finanziamento;

iii. con riferimento al parametro LLCR: variazione del LLCR al di sotto del vincolo imposto dal contratto di finanziamento;

iv. con riferimento al parametro TIR: variazione rispetto al valore rilevato nel Caso Base corrente alla data dell'evento o circostanza.

LLCR: indica il parametro Loan Life cover Ratio, pari al rapporto tra (i) Il valore attuale netto dei flussi di cassa del progetto prodotti tra l'istante di valutazione e l'ultimo anno per il quale è previsto il rimborso del debito e (ii) il debito residuo allo stesso istante di valutazione.

Modello Economico Finanziario: indica il programma informatico elaborato dal Concessionario, ai fini della rilevazione dei parametri economico finanziari e delle previsioni di flussi di cassa, di conto economico e stato patrimoniale del Concessionario durante la gestione, elaborato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario.

Parametri di Prestazione: indica i parametri e le misure concordate individuati nei capitolati prestazionali.

Parametri Economico Finanziari: indica i parametri DSCR Minimo, DSCR Medio, LLCR e TIR assunti come presupposti e condizioni di base ai fini della determinazione dell'equilibrio economico finanziario.

Periodo di sospensione: indica il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e dell'agente della comunicazione scritta al Concedente dell'intenzione di risolvere la concessione ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario).

Piano Economico Finanziario: indica il documento elaborato in data _____ (Allegato _____), con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario, asseverato da _____, costituente parte integrante dei documenti di gara.

Progetto: indica la gestione integrata degli impianti di pubblica illuminazione e del servizio energia, nonché la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica e di adeguamento normativo, mediante:

a) la gestione dei servizi;

b) la realizzazione degli Interventi.

Proroga: indica una proroga dell'ultimazione dei lavori.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE").

Residuo Debito: indica l'importo risultante dalla seguente formula:

Investimento Iniziale Del Concessionario diviso il numero degli anni di concessione moltiplicato per il numero degli anni residui della concessione.

(Esempio: € 100.000/20*9= € 45.000)

Sono inclusi anche tutti i nuovi investimenti realizzati dal Concessionario durante tutta la durata della Concessione remunerati nel canone annuo e calcolati a partire dalla data di realizzazione (non al primo anno di gestione come nel caso dell'Investimento Iniziale).

Esempio: € 50.000/11*7= € 31.818,18 l'esempio indica un nuovo investimento di 50.000,00 euro realizzato al nono anno di gestione e moltiplicato per gli anni residui della Concessione al momento della risoluzione contrattuale.

Responsabile della Concessione: indica il soggetto responsabile della vigilanza sulla gestione nominato dal Concedente ai sensi del successivo art. 8.2.

Responsabile del Procedimento: indica il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, nominato dal Concedente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Riequilibrio: indica le procedure, i parametri e le modalità per il ripristino dell'equilibrio economico finanziario, meglio descritte al successivo art. 10.2 (Riequilibrio)

Servizi indica:

a) i servizi di manutenzione ordinaria programmata-preventiva e straordinaria;

b) la gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario;

c) la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;

d) l'implementazione dell'anagrafica del patrimonio impiantistico del Concedente il tutto come meglio specificato nei relativi Capitolati Prestazionali.

Società di Progetto: indica la società che il Concessionario eventualmente costituisce, in forma di società per azioni ovvero di società a responsabilità limitata, formata dalle medesime imprese facenti parte dell'eventuale raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario ed altresì da uno o più investitori istituzionali che il Concessionario si riserva di indicare, con previsione di subentro automatico e senza bisogno di formalità alcuna nella presente Convenzione e nel rapporto concessorio.

Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, ai sensi del successivo art. 11.4 (b) (ii) intervento del finanziatore.

TIR: indica il tasso interno di rendimento del progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del progetto indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base.

Articolo 3. OGGETTO DEL CONCESSIONE

Con la presente Concessione il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi così come dettagliatamente specificati nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica , nei suoi allegati posti a base di gara e nell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara a procedura aperta .

Articolo 4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di anni **venti** , decorrenti dalla data di consegna degli impianti. Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Contratto.

A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assume per tutti gli impianti già a norma (previa la consegna di tutti i certificati di conformità dal Concedente al Concessionario) ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente alle emissioni dei

certificati di conformità degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni sono a carico del Concedente.

Qualora i lavori per la manutenzione e per l'adeguamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di PARTINICO dovessero protrarsi oltre il periodo previsto nel Cronoprogramma dalla data di inizio della Concessione per cause non imputabili al Concessionario, la durata della Concessione verrà prorogata automaticamente per un periodo equivalente.

Articolo 5. SOCIETÀ DI PROGETTO

5.1 Qualora il Concessionario decida di avvalersi della facoltà di costituire una società di progetto, le partecipazioni saranno inizialmente detenute da _____, secondo le quote di partecipazione all'eventuale RTI aggiudicatario, come di seguito indicate:

- _____ %;
- _____ %;
- _____ %;

5.2 Le partecipazioni detenute dai soci nella società di progetto saranno soggette al divieto di trasferibilità a terzi fino al rilascio del certificato di collaudo finale, fatta eccezione per:

- i trasferimenti infragruppo che sono sempre liberi;

-i trasferimenti a favore di banche, istituti di credito e altri investitori istituzionali, ivi compresi i fondi, che avessero eventualmente finanziato la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento.

Il Concessionario si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all'art. 3, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione. La società di progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

5.3 Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

5.4 Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della concessione, e a porvi rimedio non appena

possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

Articolo 6. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

6.1. Principali Obbligazioni del Concessionario

a) Il Concessionario si impegna:

i. ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo art. 8;

ii. ad eseguire gli interventi di progetto esecutivo approvato dal Concedente con atto n°_____ del_____

iii. ad attivare le garanzie del progetto e le assicurazioni del progetto di cui rispettivamente all'art. 12 e all'art. 13 della presente Convenzione;

b) il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'erogazione dei servizi (al netto dei corrispettivi) e alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Esecutivo.

Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e l'esecuzione del servizio oggetto del Capitolato, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

A) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio di cui alla Concessione;

B) Progettazione. Spese per le progettazioni definitive ed esecutive di tutti i lavori previsti dal presente capitolato (lavori di messa in sicurezza, adeguamento e migliorativi proposti per l'erogazione del servizio di illuminazione oggetto della concessione, ampliamenti annuali, ecc.). L'Appaltatore dovrà pertanto presentare i relativi progetti definitivi ed esecutivi, nonché redigere i disegni esecutivi ed i particolari dei diversi impianti ed apparecchiature, predisporre le distinte e i computi di tutti i materiali, manufatti e forniture con quantitativi e misure, segnalando al Comune appaltante ostacoli e divergenze, ed infine sottoporre il tutto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le sole progettazioni preliminari per gli ampliamenti e/o ristrutturazioni della rete che l'Amministrazione includerà nell'Elenco Annuale delle OO. PP. per tutti gli anni di gestione, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di ampliamenti e/o ristrutturazioni extracanone e di quelli eventualmente offerti in sede di gara per ogni anno contrattuale ovvero una tantum.

C) Autorizzazioni, Licenze. Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal Capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli Impianti di illuminazione pubblica;

D) Manodopera. Spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso della Concessione. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della Amministrazione concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;

E) **Direzione dei lavori e sicurezza** Dovranno essere nominati Direttori dei lavori e coordinatori della sicurezza, professionisti indicati dall'appaltatore alla sottoscrizione della convenzione. Le spese per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutte le opere ricadono contrattualmente a cura ed oneri dell'Appaltatore.

F) **Collaudi** Spese per il collaudo di tutte le opere che ricadono contrattualmente a cura ed oneri dell'Appaltatore, fermo restando che la nomina del collaudatore compete esclusivamente alla Amministrazione Comunale.

G) **Spese di cantiere**. Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione degli interventi, nel numero e potenzialità in re-lazione all'entità degli stessi, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine degli interventi. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine degli interventi, e in ogni caso entro e non oltre 20 giorni dal preavviso, il Concessionario dovrà provvede-re a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;

H) **Ripristini.** Al termine degli interventi, il Concessionario si impegna a sue spese al ripristino del suolo pubblico secondo le modalità previste dall'offerta e le indicazioni fornite dall'Amministrazione concedente;

I) **Sorveglianza E Custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei mate-riali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, non-ché nei confronti di terzi. Spese per la protezione, custodia e conservazione dei beni e degli Impianti concessi, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando il Concessionario responsabile in merito;

J) **Condotta E Assistenza Tecnica**. Spese per la condotta e l'assistenza tecnica durante tutta la durata degli interventi. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto i no-minativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e conduzione de-gli interventi, informando l'Amministrazione concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovrà fornire a sua cura e spese il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione degli interventi ed ai collaudi necessari;

K) **Assicurazioni.** Spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette agli inter-venti, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione degli interventi facenti parte della Concessione, comunicando all'Amministrazione concedente il nominativo della società assicuratrice con cui il Concessionario ha contratto l'assicurazione, producendo co-pia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;

L) **Rapporti con altre ditte.** Il Concessionario s'impegna a stabilire rapporti di collabo-razione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui l'Amministrazione concedente abbia affidato lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso alla zona dei lavori;

M) **Segnaletica stradale**. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchia-ture atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione degli interventi, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l'Amministrazione concedente avesse a prescrivere;

N) **Sicurezza.** Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre, secondo le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione della Concessione, il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e costi della sicurezza (DUVRI), col contestuale obbligo, in capo all'Amministrazione concedente, di promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della redazione di detto documento. È obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente alla data di pubblicazione della procedura resteranno a carico dell'Amministrazione concedente.

6.2. Responsabilità del Concessionario

a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esattamente e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi;

b) il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o gravemente colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione durante la gestione;

c) la responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 7.5 (Responsabilità del Concedente).

6.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario

a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e alle autorizzazioni di competenza del Concedente;

b) il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza a informare il Concedente in relazione a:

i. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui ai capitolati prestazionali per un periodo superiore a 10 giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
ii. la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei finanziatori nei confronti del Concessionario;
iii. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
iv. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono indirizzate al responsabile della concessione.

6.4. Dichiarazioni, impegni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

6.5 Rappresentante del Concessionario

Il Concessionario nominerà un proprio responsabile che sarà l'interlocutore di riferimento con il Concedente in merito al presente contratto.

Articolo 7. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

7.1. Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:
a) pagare puntualmente al Concessionario i Corrispettivi previsti dal successivo art. 10 (Equilibrio Economico Finanziario e Remunerazione del Concessionario),
b) compiere nel più breve tempo possibile, tutte le attività di sua competenza necessarie all'erogazione dei servizi, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni;
c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;
d) richiedere permessi da costruire in deroga e/o varianti agli strumenti urbanistici vigenti che possano risultare necessari o opportuni, nonché tutti gli eventuali ulteriori provvedimenti ampliativi

autorizzativi, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

e) effettuare la consegna degli impianti mettendo a disposizione del Concessionario le aree d'intervento necessarie all'erogazione dei servizi;

f) assicurare la piena disponibilità degli impianti ai fini della gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione.

7.2. Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;

b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della natura del Concedente;

c) ogni provvedimento in merito all'apporto finanziario annuale a favore del Concedente o del progetto;

e) la comunicazione di risoluzione, ai sensi del successivo art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) e/o di revoca per motivi di pubblico interesse, ai sensi del successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente);

f) ogni altro evento circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

7.3 Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce:

a) che l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, inter alia, le disposizioni del Codice;

b) che tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

c) la piena disponibilità delle aree d'intervento.

7.4. Impegni a favore dei Finanziatori

a) Gli interventi del capitolato speciale d'appalto, intesi come progettazione, fornitura, esecuzione interventi, direzione dei lavori e collaudo di tutto quanto necessario a consentire in contenimento dei consumi energetici, la messa in sicurezza, l'adeguamento alle norme vigenti, nonché l'adeguamento alle norme sull'inquinamento luminoso saranno effettuati con la necessaria anticipazione del finanziamento da parte del Concessionario ("Finanziamento Tramite Terzi") e quindi a titolo non oneroso per il Concedente. Il Concessionario quindi provvederà alla loro

realizzazione sostenendo tutte le spese d'investimento necessarie e recuperando tali spese (comprensive degli oneri finanziari) mediante il trattenimento di una quota parte del risparmio energetico e delle economie generali generate.

b) Il Concedente da facoltà al Concessionario di cedere il proprio credito derivante dal presente contratto ad un cessionario indicato dal cedente stesso. Il Concedente ceduto accetta sin da ora la cessione futura se il cessionario è una banca o un soggetto regolamentato dalla Banca d'Italia. Il Concessionario comunicherà al Concedente con lettera raccomandata o posta certificata il nome del cessionario. La mancanza di tale comunicazione non pregiudica l'effetto della cessione del credito eseguito in quanto l'accettazione avviene con la sottoscrizione del presente contratto.

c) Il Concedente prende atto che i beni che verranno forniti ed installati dal Concessionario rimangono di proprietà del Concessionario. La proprietà dei beni passerà al Concedente con il pagamento dell'ultima rata del presente contratto. Il passaggio dei rischi è regolato dall'art. 1523 c.c. In caso di inadempimento del Concedente, le rate pagate restano acquisite.

d) In caso di riduzione dei punti di illuminazione il Concedente è tenuto a pagare al Concessionario il valore residuo delle armature stradali e/o delle lampade, comprensivi di tutte le componenti necessarie per il corretto funzionamento delle stesse.

   Il Concedente prende atto che i beni che verranno installati dall'appaltatore saranno oggetto di privilegio speciale bancario ai sensi dell'art. 46 t.u.b. a favore della banca che finanzierà il Concessionario.

e) Considerando che la realizzazione del Progetto sarà effettuata anche mediante tecniche di project financing e/o con finanziamento tramite terzi, fermi gli obblighi del Concessionario, ai sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l'ottenimento dei finanziamenti avrà luogo a seguito della costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, privilegio generale sui beni del Concessionario, incluso le armature stradali installate sul territorio del Concedente, e cessione dei crediti del Concessionario verso il Concedente;

   il Concedente si impegna a prender atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei finanziatori, dei crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla cessione dei crediti e in conformità alla legge applicabile;

f) Il Concedente si impegna a cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e alla erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario;

g) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente Convenzione necessarie per tutelare le ragioni del credito dei finanziatori ai sensi del contratto di finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente Convenzione.

Salvo i casi di riequilibro, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

7.5. Responsabilità del Concedente

a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione;

b) salvo quanto previsto dal successivo art. 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) ed al successivo art. 8.4 (penali), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente art. 7 comporti una lesione dell'equilibrio, il Concessionario avrà diritto al riequilibrio.

Articolo 8. GESTIONE

8.1. Obbligazioni generali e Servizi

a) Il Concessionario si impegna a erogare, durante la Gestione, i Servizi secondo le modalità indicate nel Capitolalo Speciale e nei Capitolati Prestazionali, di seguito riepilogati:

i. gestione della manutenzione sugli impianti di Pubblica illuminazione;

ii. gestione degli Interventi realizzati dal Concessionario, mediante opere manutentive, di sostituzione e aggiornamento tecnologico;

iii. gestione dei servizi energetici (fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione);

iv. implementazione dell'anagrafica di gestione del patrimonio impiantistico.

b) il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria, e la manutenzione straordinaria degli impianti, quest'ultima con costi a carico del Concedente in modo da garantire il regolare utilizzo da parte del Concedente, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, gli impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

8.2. Responsabile della Concessione

a) Il Concedente nominerà, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il responsabile della concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la gestione e, in particolare, sull'erogazione dei servizi secondo i criteri di cui ai capitolati prestazionali;

b) a tal fine il responsabile della concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dai capitolati prestazionali, l'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio e con la collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

c) sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei servizi, il responsabile della concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario e provvede ai sensi dell'art. 8.4.

8.3. Sospensione

In caso di sospensione nell'Erogazione dei Servizi dovuta a:

a. forza maggiore;

b. fatto del Concedente;

c. annullamento giurisdizionale o per fatto non imputabile al Concessionario;

il Concessionario avrà diritto a una proroga di entità pari alla sospensione delle attività di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e in caso di lesione dell'equilibrio, al riequilibrio.

8.4. Penali

a) Pronto Intervento

Il Concessionario dovrà rispondere alle richieste (segnalate per iscritto o mezzo Pec, fax o A/R) di pronto intervento nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta del Concedente; Per interventi di urgenza il Concessionario interverrà entro un'ora dalla richiesta del Concedente.

Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi consentiti, verrà applicata una penale pecuniaria pari a € _____ (_____ Euro).

Per tempo di pronto intervento si intende il tempo intercorso tra il ricevimento della segnalazione (a mezzo Pec o fax) e l'arrivo del personale sul luogo dell'inconveniente, con relativa diagnosi della problematica riscontrata e inizio dell'intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo.

Non andrà a concorrere come penale l'eventuale ritardo della risoluzione per mancata disponibilità e reperibilità di materiale e ricambistica occorrenti.

b) Riqualificazione degli Impianti

1.Riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti elettrici

Per ciascuna settimana di ritardo nella consegna dei progetti esecutivi relativi alla riqualificazione ed adeguamento normativo degli impianti elettrici proposta verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 100,00 € (cento/00 Euro).

Per ciascuna settimana di ritardo nell'ultimazione degli eventuali lavori di riqualificazione verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a 400,00 € (quattrocento/00 Euro).

c).**Conduzione degli Impianti**.

Per ogni impianto non funzionante, inteso come insieme di punti luce alimentati da una linea in partenza da un quadro elettrico e come uno o più punti luce della stessa linea: € 50,00 (Euro cinquanta/00) per la prima sera (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax), € 200,00 (Euro duecento/00) per la seconda e le sere successive (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).

Qualora venissero rilevati dalla Concedente delle aree pubbliche interamente non illuminate, per un periodo superiore alle 48 ore solari, qualsiasi sia la causa che ne ha determinato il guasto: €

250,00 (Euro duecentocinquanta/00) per ogni area interamente non illuminata e per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto (dalla segnalazione a mezzo Pec o fax).
Qualora il Concessionario non provveda all'accensione e allo spegnimento degli impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dalla Concedente, nel caso anticipasse/ritardasse lo spegnimento e/o anticipasse/ritardasse l'accensione di oltre trenta minuti rispetto all'orario prestabilito: € 5,00(cinque/00 Euro) per ogni punto luce e per ogni giorno o frazione di giorno per il quale si è verificata tale inosservanza, rigorosamente segnalate dal concedente a mezzo Pec o fax.

d)Manutenzione degli impianti

Per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Piano di Manutenzione: € 20,00 (Euro venti/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati dallo stesso Concessionario nel piano di manutenzione presentato in fase di gara e successivamente concordato con il Concedente, calcolate dalla segnalazione del concedente a mezzo Pec o fax.

Articolo 9. PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

9.1. Il Concessionario redigerà il Progetto esecutivo ed assicurerà il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi gli oneri relativi ai Piano di Sicurezza e al Coordinamento della Sicurezza stessi. Inoltre il Concessionario si impegna a fornire il Progetto esecutivo entro i termini previsti dal progetto offerta.
9.2. Il Progetto esecutivo sarà sottoposto al Responsabile del Procedimento affinché proceda alla sua validazione ed approvazione verificando, in contradditorio con i progettisti la conformità dello stesso, nonché la conformità alla normativa vigente ed ai documenti contrattuali.
9.3. In caso di ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo, rispetto ai tempi indicati nel Cronoprogramma, questi restano sospesi per tutto il periodo di ritardo con conseguente adeguamento del periodo di durata della Concessione.
9.4.In fase di approvazione del Progetto esecutivo, il Concedente potrà proporre modifiche tecniche rispetto al progetto preliminare. La stima dei costi di tali varianti avverrà su richiesta del Concessionario, in contradditorio tra le parti sulla base dei prezzi del Prezziario DEI attualmente in vigore e del Prezziario ufficiale opere pubbliche Regione Sicilia.
9.5.Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi al fine di ottimizzare ed efficientare i servizi oggetto delle presente Convenzione.
9.6.Il Concessionario si impegna altresì a concordare con il Concedente il piano di esecuzione degli interventi e le relative tempistiche.

Articolo 10. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

10.1 - Equilibrio Economico Finanziario

a) Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione compresi a titolo esemplificativo:

i. i costi di investimento;
ii. i costi operativi:
iii. gli oneri finanziari:
iv. le imposte e le tasse dovute dal Concessionario;
v. la durata della Concessione, come prevista al successivo art. 4;
vi. il puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
vii. la realizzazione degli Interventi come previsto al precedente art. 9:
viii. i ricavi operativi determinati dai Corrispettivi, di cui al successivo art. 10.3 e il puntuale rispetto dei termini di pagamento da parte del Concedente;
ix. la rivalutazione dei Corrispettivi, come previsto al successivo art. 10.5;
x. i Parametri Finanziari (come infra definiti);

b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari risultanti dal Caso Base, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 10.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

10.2 - Riequilibrio

a) Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art 10.2 nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

i. Evento Favorevole,
ii. Evento Destabilizzante;

b) entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del modello economico finanziario che rilevi: (i) i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio; e (ii) i parametri economico finanziari alla data dell'applicazione del modello economico finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del modello economico finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al

precedente paragrafo (a) dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente;

c) entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del modello economico finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

i. l'incremento o riduzione dei Corrispettivi;

ii. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;

iii. l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;

sino a ripristinare l'equilibrio economico finanziario in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'equilibrio ai sensi dell'art. 143, comma I del Codice;

d) a seguito della revisione dell'equilibrio economico finanziario, ai sensi della precedente lettera (a) del presente art. 1O.2, il caso base sarà sostituito dall'applicazione del modello economico finanziario utilizzata per la revisione;

e) è fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso.

10.3 - Corrispettivi

a) Canone

i. il corrispettivo per i Servizi è dovuto dal Concedente con cadenza bimestrale posticipata e determinato, di volta in volta, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e più precisamente

ii. il corrispettivo per i servizi è un canone composto costituito dalle seguenti voci:

Servizio di Pubblica Illuminazione Canone pari a €.....più iva (incidenza energia elettrica pari a 80% [ottanta per cento] - incidenza manodopera pari a 20% [venti per cento]).Il corrispettivo sarà saldato dal Concedente al Concessionario a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.

iii. Per quanto concerne la manutenzione straordinaria, il Concedente è tenuto a pagare tutti gli interventi (realizzati dal Concessionario) che si rendessero necessari per il buon funzionamento e per la sicurezza degli impianti gestiti. I relativi costi sono determinati in base allo sconto offerto in sede di gara sul prezziario regionale.

Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i lavori destinati alla manutenzione straordinaria, il Concessionario è manlevato da qualsiasi responsabilità venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente.

Tali circostanze possono riguardare parti o accessori degli impianti per i quali, a seguito di improvvise e repentine rotture o guasti, si rendesse consigliabile, ovvero indispensabile, intervenire sugli stessi giacché la loro ridotta funzionalità creerebbe condizioni di particolare precarietà alle attività della Stazione Appaltante oggetto della presente concessione. Il

Concessionario sarà tenuto alla presentazione di un computo metrico estimativo dettagliato in ogni sua parte per la realizzazione dell'intervento stesso.

Il Concessionario è altresì tenuto ad effettuare le riparazioni dei danni generati da incidenti stradali, atti vandalici e calamità naturali e l'adeguamento normativo relativo a tutte le norme che entreranno in vigore successivamente alla firma del contratto di appalto ed i relativi costi sono a carico del Concedente e sono determinati in base allo sconto offerto in sede di gara sul prezziario regionale.

b) Ampliamenti, Addizioni, Riduzioni ed Eventi Straordinari

Nel corso della concessione, il Concedente potrà chiedere al Concessionario l'esecuzione di lavori come ad esempio: realizzazione di nuovi impianti, estensioni di impianti, riparazioni dei guasti dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici o eventi atmosferici-naturali in genere e/o eventi similari.

Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i lavori destinati alla riparazioni dei guasti dovuti ad incidenti stradali, atti vandalici o eventi atmosferici-naturali in genere e/o eventi similari il Concessionario è manlevato da qualsiasi responsabilità venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente.

Dopo aver concordato con il Concedente le linee generali dell'intervento, il Concessionario sarà tenuto alla presentazione della progettazione preliminare o, a seconda dei casi, del solo computo metrico estimativo, facendo riferimento al prezziario regionale vigente.

In mancanza di voci relative in detto prezziario si farà riferimento ai prezziari della C.C.I.A.A.

Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi che saranno affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali, etc.

Resta inteso che su tutti i lavori realizzati dal Concessionario su specifica richiesta del Concedente (compresi gli ampliamenti e le addizioni di nuovi punti luce, spostamenti di pali e/o quadri di distribuzione, ecc) sarà applicato, in conformità alle vigenti norme sui lavori pubblici il ribasso offerto pari al (.....) % rispetto ai valori indicati nel prezzario regionale, oltre agli oneri per la sicurezza, comprensivi di ogni attività accessoria o sussidiaria (tecnica, gestione e contabilità, ecc.)per dare i lavori ultimati .

Nel caso in cui su specifica richiesta del Concedente vengano realizzati dal Concessionario dei nuovi punti luce; i relativi lavori verranno pagati dal Concedente come illustrato al capoverso precedente, mentre per la gestione degli stessi verrà aumentato il canone da corrispondere dal Concedente al Concessionario come segue:

Il valore complessivo annuale di aumento del canone (dovuto all'aggiunta di nuovi punti luce) sarà ottenuto moltiplicando il numero dei nuovi punti luce per il prezzo unitario degli stessi.

Il prezzo Unitario di cui al capoverso precedente sarà ottenuto dal rapporto tra il canone annuo pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la realizzazione dei lavori di ampliamento.

Il Concedente si impegna a non richiedere riduzioni dei punti luce esistenti al momento dell'aggiudicazione della gara di appalto in misura superiore all'1 (uno) % complessivo per l'intera durata contrattuale.

Il valore complessivo annuale di riduzione del canone (dovuto alla riduzione dei punti luce esistenti al momento dell'aggiudicazione della gara di appalto) sarà ottenuto moltiplicando il numero dei punti luce eliminati per il prezzo unitario degli stessi.
Il prezzo unitario di cui al capoverso precedente sarà ottenuto dal rapporto tra il canone annuo pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la riduzione dei punti luce richiesti.

c) Decorrenza Corrispettivi

In considerazione del fatto che la sostituzione delle lampade richiede tempi fisiologici di ricognizione e mappatura degli impianti, la progettazione degli interventi, l'ordine delle armature stradali e di altro materiale, la spedizione ed il montaggio delle nuove lampade, e fermo restando la piena efficacia del contratto dalla data della sottoscrizione del presente contratto, i corrispettivi dovuti dal Concedente decorrono dal XXXXXXXXX mese dalla firma del contratto di appalto, sul presupposto che la consegna degli impianti avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto d'appalto. Fino a tale data il Concedente continuerà a sostenere- a prescindere dalla data di voltura delle utenze - il costo dell'energia elettrica e nulla sarà dovuto al Concessionario. Nel caso in cui la voltura avvenga prima della scadenza dei XXXXXX mesi sopra citati, il Concedente conferisce al Concessionario i fondi necessari al pagamento delle utenze volturate per l'energia consumata fino alla scadenza del XXXXXX mese dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel caso la voltura avvenga dopo i XXXXXX mesi dalla sottoscrizione del presente contratto per motivi imputabili al Concessionario, il Concessionario sosterrà il costo dell'energia consumata decorsi XXXXXX mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Nel caso in cui la voltura avvenga dopo XXXXX mesi dalla sottoscrizione del presente contratto per cause non imputabili al Concessionario, il Concedente è comunque tenuto a pagare il canone come sopra descritto.

d) Divieto Di Compensazione

L'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto dal Concedente non può essere compensata con crediti di qualsiasi natura che il Concedente possa vantare in base al presente contratto o ad altra fonte nei confronti dell'appaltatore.

e) Rinuncia del Concedente ad eccepire l'inadempimento del Concessionario

In considerazione del fatto che i corrispettivi mensili dovuti dal Concedente vengono utilizzati in massima parte del Concessionario per pagare il fornitore di energia elettrica, il Concedente - fintanto che l'energia viene fornita - rinuncia in relazione al pagamento dei corrispettivi mensili ad eccepire l'inadempimento del Concessionario di qualsiasi sua obbligazione.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi mensili il Concedente prende atto che l'erogazione dell'energia potrà essere sospesa.

f) Adempimenti del concessionario ed oneri a carico del Concedente in caso di feste e manifestazioni ed adeguamenti normativi successivi alla firma del contratto.

1. Adempimenti per feste e manifestazioni Il Concessionario su richiesta del Concedente si impegna alla predisposizione di punti strategici di prelievo dell'energia elettrica compresa esecuzione di allaccio e fornitura energia elettrica, che verrà fatturata in aggiunta al canone con pagamento a trenta giorni, in occasione di feste e manifestazioni. L'installazione (montaggio e smontaggio) di luminarie e/o punti luce similari, durante feste e manifestazioni, verrà eseguita dal Concessionario ed i relativi costi saranno ad intero carico del Concedente.

2. Adeguamenti normativi successivi alla firma del contratto.

2.1 Il Concessionario si impegna a realizzare tutti i lavori necessari agli adeguamenti normativi che dovessero entrare in vigore in data successiva alla firma del contratto, **(con costi a carico del Concedente)** sui quali sarà calcolato, in conformità alle vigenti norme sui lavori pubblici il ribasso offerto in sede di gara pari al (.....) % rispetto ai valori indicati nel prezzario regionale, oltre agli oneri per la sicurezza, comprensivi di ogni attività accessoria o sussidiaria (tecnica, gestione e contabilità, ecc.)per dare i lavori ultimati.

2.2. Resta inteso che nel caso in cui il Concedente si rifiuti di dare esecuzione e quindi di pagare i lavori destinati all'adeguamento normativo per leggi entrate in vigore in data successiva alla firma del contratto, il Concessionario è manlevato da qualsiasi responsabilità venga a determinarsi per tale inadempimento del Concedente.

10.4 - Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi previsti dalla presente Convenzione, saranno dovuti gli interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 (per i ritardi nel pagamento dei corrispettivi) fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi 30 giorni dalle data di costituzione in mora, di promuovere, ai sensi del successivo art. 14 (Risoluzione delle controversie), il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio ordinario.

10.5 – Prezzo del servizio e contabilità

Il Concessionario indicherà, per ogni tipologia di lampada prevista, il prezzo unitario annuo offerto, comprensivo della quota di energia elettrica e della quota di manodopera per la manutenzione ordinaria. Il prezzo totale annuo per ciascuna tipologia di lampada sarà dato dal prodotto del prezzo unitario annuo per il rispettivo quantitativo.

Il prezzo totale annuo del servizio illuminazione pubblica sarà dato dalla sommatoria dei prezzi totali delle singole tipologie di lampade.

10.6 – Rivalutazione Canone Annuo

10.6.1 L'importo dei Corrispettivi sarà di volta in volta aggiornato secondo quanto di seguito previsto:

Servizio Pubblica Illuminazione.

Le quotazioni che il concessionario esporrà si intenderanno valutate in base alla media mobile dei primi 9 mesi dei prezzi dell'energia elettrica e della manodopera antecedenti il momento dell'offerta. Con cadenza trimestrale si procederà al calcolo del costo medio, su un arco temporale di 3 mesi, dell'energia elettrica praticato dal Fornitore al concessionario ed al costo medio, su un arco temporale di 3 mesi, della Manodopera calcolato in base alle tariffe edite dall'Assistal relative al prezzo di fatturazione riferito ad operaio di IV categoria (€/h IVA esclusa));

Per la prima revisione l'aggiornamento dei prezzi sarà determinato dalla variazione dei prezzi medi come sopra calcolati rispetto ai prezzi iniziali dell'energia elettrica e della manodopera sulla base della convenzionale suddivisione percentuale di incidenza dei costi seguente:

- 80% (ottanta/00 per cento) energia elettrica comprensivo di:
  - Quota per l'Energia;
  - Quota per la Commercializzazione e la Vendita;
  - Quota per il Dispacciamento;
  - Quota per la Componente di Dispacciamento per la parte variabile;
  - Quota per la Componente di Perequazione;
  - Quota Variabile;
  - Imposte;
  - Oneri diversi
- 20% (venti/00 per cento) manodopera.

Per le revisioni successive si procederà in maniera analoga in base alle variazioni dei prezzi, su un arco temporale di 3 mesi, assumendo convenzionalmente che il singolo prezzo unitario sia composto per il 80% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 20% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Canone Annuo viene effettuata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$Pt = Po*(0,80* I1t + 0,20*I2t)$$

dove:

- Pt = Prezzo Unitario relativo al trimestre "t", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;
- P0 = Prezzo Unitario offerto in gara, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- I1t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di energia elettrica, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t" ;
- I2t = indice di riferimento adimensionale per l'aggiornamento della quota di manutenzione, arrotondato alla seconda cifra decimale, da applicare nel trimestre "t".

10.6.2 Il Canone sarà altresì oggetto di rivalutazione nel caso in cui su specifica richiesta del Concedente vengano realizzati dal Concessionario dei nuovi punti luce per la cui gestione verrà aumentato il canone da corrispondere dal Concedente al Concessionario come segue:

Il valore complessivo annuale di aumento del canone (dovuto all'aggiunta di nuovi punti luce) sarà ottenuto moltiplicando il numero dei nuovi punti luce per il Prezzo Unitario degli stessi,
Il Prezzo Unitario di cui al capoverso precedente sarà ottenuto dal rapporto tra il canone annuo pagato ed il numero dei punti luce esistenti entrambi calcolati nel mese antecedente la realizzazione dei lavori di ampliamento.

Articolo 11. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

11.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., comunicata per iscritto al Concessionario e all'agente ai sensi del successivo articolo 11.4 (a) (intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per inadempimento ragionevole e comunque non inferiore a 60 giorni, qualora:
i. il Concessionario sia incorso in violazioni dei capitolati prestazionali:
- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza degli impianti o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente,
- corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente al 50% del corrispettivo per i servizi per ciascun anno;
ii. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati;
iii. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste dal successivo art. 13 (Assicurazione), salvo quanto previsto all'art. 13.6;
iv. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;

b) la diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, comma 2, c.c.;

c) in pendenza del termine per inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concedente:

i. non potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;

ii. non potrà dar corso alla risoluzione;

iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi, continuando a versare i relativi corrispettivi;

d) alla scadenza del termine per l'inadempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 11.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e all'agente ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 11.4 (a) (intervento dei Finanziatori) entro il periodo di sospensione;

e) alla scadenza del periodo di sospensione, ove i finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art. 11.4 (intervento dei Finanziatori), il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione;

f) in caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 11.1, oltre al pagamento dei corrispettivi maturati e non ancora versati, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari al 120% del Residuo Debito con contestuale passaggio della proprietà dei corpi illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato pagamento di tale importo il Concessionario ha il diritto di smontare i corpi illuminanti di sua proprietà;

g) l'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo precedente (f);

11.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

a) In caso di:

i. ragionevole probabilità di modifiche nella forma giuridica o nelle attribuzioni del Concedente, cui possa conseguire pregiudizio alle garanzie di pagamento dei corrispettivi al Concessionario;

ii. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 10 giorni;

iii. fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'erogazione dei servizi per un periodo superiore a 10 giorni;

iv. in presenza di giusta causa. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende: quando risulta il commissariamento del Concedente o qualsiasi altra procedura che attesti il dissesto dell'ente pubblico o altri fatti possano rendere incerta l'esecuzione delle prestazioni di pagamento da parte del Concedente.

il Concessionario potrà sospendere l'erogazione dei Servizi o risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art 1454 c.c., assegnando a tal fine al Concedente un termine per

adempiere non inferiore a 10 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione;

b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a) o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario entro 10 giorni dalla revoca o risoluzione, fatto salvo ogni ulteriore danno, un importo pari al 120% del Residuo Debito con contestuale passaggio della proprietà dei corpi illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato pagamento di tale importo il Concessionario ha il diritto di smontare i corpi illuminanti di sua proprietà;

c) l'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

11.3 Risoluzione per Forza Maggiore

a) In caso di Forza Maggiore protratte per più di 120 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c .; b) in caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un importo pari al 120% dl Debito Residuo con contestuale passaggio della proprietà dei corpi illuminanti installati al Concedente. In caso di mancato pagamento di tale importo il Concessionario ha il diritto di smontare i corpi illuminanti di sua proprietà;

c) l'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b).

11.4. Intervento dei Finanziatori

a) Nella comunicazione all'Agente di cui al precedente art 11.1 (b), il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:

i. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;

ii. le mansioni e responsabilità in capo al Concessionario e/o dell'eventuale sostituto, a titolo di riparazione o risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario;

b) i finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il periodo di sospensione della designazione da parte dei finanziatori di un sostituto, a condizione che:

i. il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;

ii. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessa entro i 20 giorni successivi alla scadenza del periodo di sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i finanziatori;

c) entro il termine di cui al precedente paragrafo (b) (ii), il Concedente, i finanziatori e il sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario desumibile dal caso base

e le parti non ne concordino il riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato;

d) è inteso che l'Agente e i finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il sostituto (ove nominato) o gli stessi finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

11.5. Determinazione degli importi in caso di revoca o risoluzione

a) Gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario, 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) o 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori, e il Concedente s'impegna a trasferirli direttamente ai finanziatori presso il conto corrente che sarà comunicato al Concedente dall'agente, entro il termine di quindici giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione. I detti importi saranno soggetti a interessi di mora calcolati al tasso Euribor trimestrale più 5 %.

b) il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti artt. 11.1 (Risoluzione per inadempimento del Concessionario), 11.2 (Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente) e 11.3 (Risoluzione per Forza Maggiore) entro 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione dell'Agente;

c) in difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo (b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al paragrafo (a);

d) per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo art. 14 (Risoluzione delle controversie). Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'art. 10.4 (interessi di mora a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino a quella di effettivo pagamento);

e) il Concedente non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento degli importi dovuti ai sensi della presente Convenzione per il solo fatto dell'esistenza di una controversia tra le parti in relazione alle prestazioni del Concessionario;

f) il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della concessione ove consti il previo consenso dei finanziatori.

Articolo 12. FIDEIUSSIONI E GARANZIE

Il Concessionario si impegna a prestare dalla consegna degli impianti le garanzie previste dal Disciplinare di gara.

Articolo 13. ASSICURAZIONE

13.1 Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario s'impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste nel presente articolo. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

13.2 Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

(i) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR/EAR"). La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore delle opere da eseguirsi indicate sul contratto di manutenzione e il valore assicurato annualmente coinciderà con la somma totale frazionata per il numero degli anni di durata della concessione stessa. La garanzia cesserà al termine di ogni intervento con la verbalizzazione della riconsegna delle opere e/o l'uso secondo destinazione delle stesse da parte del Concedente come stabilito dallo Schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004, mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore al 5% del valore dell'appalto con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante la Gestione;

(ii) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a:

- Massimale per responsabilità civile verso terzi [•];
- Massimale per prestatori d'opera [•].

Se il Concessionario è già titolare di tale polizza per tutti i rischi di svolgimento dell'attività, risulterà sufficiente presentarne la copia.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente previa richiesta scritta copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario; a tale scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente le coperture fino a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

13.3 Le polizze di cui alla precedente 13.1 dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assuefatti relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

13.4 L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. Il difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cesserà per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. 13.5 Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcune delle Assicurazioni del progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili de parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore, entro dieci giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

13.6 Il Concedente si impegna a sottoscrivere polizze assicurative a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, a copertura del verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- furto
- incendio
- atti vandalici
- agenti atmosferici/ catastrofali
- incidenti

Il Concessionario interverrà per risolvere la situazione di pericolo, ripristinando l'impianto così com'era prima del verificarsi dei casi suesposti ed i relativi costi saranno ad intero carico del Concedente.

Articolo 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1 Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare, a qualsiasi titolo, in relazione al progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento o al responsabile della concessione, entro 60 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei venti giorni successivi alla detta comunicazione al responsabile del procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi dieci giorni il responsabile del procedimento dovrà formulare al Concessionario proposte motivate di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti.

14.2 Per ogni controversia sarà competente il Foro di [•]:

14.3 E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

15.1 Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.

15.2 Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente convenzione, o misure che comportino variazioni al modello economico finanziario, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei finanziatori.

15.3 La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle parti.

15.4 Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni e obbligazioni corrispondenti.

15.5 In caso di contrasto tra le norme del presente Contratto e quelle contenute in altri documenti e/o allegati, ivi incluso il Capitolato Speciale d'Appalto, prevalgono le norme del presente Contratto.

15.6 Il Concessionario potrà trasferire la concessione a terzi secondo quanto previsto dalle norme di legge in vigore in quel momento, previa approvazione da parte del Concedente.

L'Aggiudicataria potrà, comunque, liberamente addivenire a fusioni od incorporazioni con altre società ai sensi degli art. 2051 e 2054 del Codice Civile o trasferire la concessione a società collegate, previa comunicazione ed approvazione scritta del Concedente.

Articolo 16. PROPRIETÀ INTELLETUALE

16.1 Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

16.2 Alla scadenza o revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al progetto, verrà consentito al Concedente nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Articolo 17. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, il Concessionario s'impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

17.2 In particolare, s'impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, all'affidamento, ovvero agli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a registrare tutti i

relativi movimenti finanziari sui predetti conti e ad effettuare e ricevere tutti i pagamenti esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, riportando in ciascuno il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della l. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

17.3 S'impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato così come previsto all'art. 3, comma 2, l. 136/2010 e s.m.i., anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, fatto salvo quanto previsto, al comma 3 della stessa, per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi nonché per spese giornaliere inferiori a € 1.500,00.

17.4 Il Concessionario s'impegna a prevedere espressamente i medesimi obblighi nei contratti con i subcontraenti a qualsiasi titolo, ed a farne rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione della Convenzione. In mancanza di tale previsione, la Convenzione s'intenderà nulla.

17.5 La presente Convenzione s'intenderà risolta, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora una delle parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.

Articolo 18. AFFIDAMENTI A TERZI

18.1 E' facoltà del Concessionario procedere ad affidare a terzi parte delle opere/servizi/forniture nel rispetto dell'evidenza pubblica e delle leggi vigenti.

18.2 Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, anche nel caso di affidamento a terzi.

Articolo 19. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

19.1 Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in [[•]

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

19.2 Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate in base alla presente Convezione devono essere inviate in forma scritta a mezzo fax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Se al Concedente:

al seguente indirizzo: [•]

PEC: [•]

Att.: [•]l

Fax [•]

Se al Concessionario:

al seguente indirizzo: [•]
PEC: [•]
Att.: [•]l
Fax [•]
Se all'agente:
al seguente indirizzo: [•]
PEC: [•]
Att.: [•]
Fax [•]
o al diverso indirizzo che le parti o l'agente avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni. Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento nel caso della lettera raccomandata A.R. o PEC, ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente, sempre che in tutti i precedenti casi la ricezione avvenga in orari di ufficio di giorni lavorativi.

Articolo 20. REGISTRAZIONE

La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

Articolo 21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

21.1. Le parti si impegnano al rispetto, per quanto applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

21.2. Le Parti si impegnano, altresì, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D.Lgs n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Contratto

21.3. Ciascuna parte dichiara in nome proprio, dei suoi amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, nonché consulenti autorizzati, agenti o aventi causa che:

i. qualsiasi informazione riservata comunicata, o comunque acquisita in qualsiasi forma, sarà mantenuta confidenziale e di natura riservata e non comunicata a terze parti, indipendentemente dal fatto che essa sia espressamente definita come confidenziale o meno;

ii. tale informazione riservata non verrà utilizzata per altri scopi che non siano solamente ed esclusivamente quelli relativi all'esecuzione della Convenzione

21.4. Le informazioni riservate fornite in relazione alla Convenzione saranno comunicate solamente a quei dipendenti, impiegati e/o dipendenti della parte ricevente che abbiano ragione di conoscerle.

ed utilizzarle in relazione all'esecuzione della presente Convenzione. La parte ricevente farà sì che tali persone siano consapevoli e rispettino la segretezza delle informazioni riservate.

21.5. Le precedenti restrizioni non verranno applicate alle informazioni riservate che:

i siano o diventino di pubblico dominio, tranne che ciò sia dovuto ad un inadempimento della parte

ii. ricevente a quanto sopra disposto;

iii. la parte ricevente riesca tramite appropriata documentazione a dimostrare che era già in possesso di tali informazioni riservate al tempo della comunicazione dell'informazione di cui trattasi;

iv. siano state ricevute, in buona fede, da parte di un terzo soggetto senza obbligo di segretezza, laddove la parte ricevente non abbia ragione di credere che il terzo non abbia agito in buona fede e che abbia limitazioni alla comunicazione delle stesse informazioni riservate alla parte ricevente;

v. siano comunicate a seguito di obbligo di testimonianza resa in giudizio o di altro procedimento legale ovvero sulla base di una previsione inderogabile di legge, cosi come a seguito di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa. In tali casi, la parte che ha ricevuto l'informazione riservata ha l'obbligo di informare immediatamente l'altra parte di detta evenienza e, in ogni caso, prima che la comunicazione venga effettuata Ad ogni modo la parte ricevente s'impegna a collaborare, nella più ampio maniera possibile, con l'altra parte, al fine di evitare la rivelazione dell'informazione riservata di cui trattasi;

vi. siano legittimamente riportate o allegate o richiamate per relazione in un atto amministrativo che abbia natura pubblica, al quale l'accesso non sia limitato o differito in forza di legge o di regolamento;

vii. siano comunicate a istituti finanziari nei limiti di quanto necessario ai fini della negoziazione e/o esecuzione degli accordi aventi ad oggetto il finanziamento da erogarsi per la realizzazione degli impianti e/o la sindacazione della stessa.

Il Concedente Il Concessionario